

Statuto 2018

Articolo 1 (Costituzione)

E' costituita un'Associazione denominata "APID IMPRENDITORIALITÀ DONNA" aderente alla confederazione cui aderisce API Torino.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'associazione ha carattere volontario, democratico, non lucrativo, culturale e di promozione a favore delle associate e di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità delle associate.

Articolo 2 (Sede)

L'associazione ha sede nel comune di Torino, Via Pianezza n.123, presso l'Associazione API Torino (Associazione Piccole e Medie Imprese di Torino e Provincia). Con deliberazione del Consiglio Direttivo la sede dell'Associazione può essere trasferita nel territorio della Provincia di Torino.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite, soppresse o trasferite sedi secondarie, agenzie, uffici e rappresentanze, in Italia ed all'estero.

Articolo 3 (Finalità)

L'Associazione si propone di:

a) promuovere azioni di sostegno per lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile e l'affermazione dell'autonomia professionale e culturale delle donne utilizzando tutte le

risorse ed i contributi disponibili;

b) svolgere attività volte ad avere un impatto significativo nelle politiche di cooperazione allo sviluppo nazionale e internazionale;

c) aderire, appoggiare e promuovere progetti nazionali, internazionali e di cooperazione atti a favorire lo sviluppo delle pari opportunità, della conciliazione, della flessibilità e della responsabilità sociale d'impresa e qualsiasi altra attività legata alle politiche di genere;

d) collaborare con tutte le istituzioni competenti in ambito provinciale, regionale, nazionale, unionale e internazionale;

e) attingere informazioni sulle esperienze ed iniziative in atto in ciascun paese in ambito internazionale e porsi come interlocutore propositivo in ciascuna azione;

f) favorire occasioni di sviluppo e formazione professionale, studi e ricerche utili agli scopi sopra descritti;

g) intervenire nel campo dell'educazione, della formazione e della didattica per favorire lo sviluppo di una coscienza, anche nei giovani, sensibile all'imprenditoria, ai problemi della società moderna, all'ambiente e alla responsabilità sociale delle imprese;

h) costituire un punto di riferimento per donne, o iniziative di donne, che intendono avviare nuove aziende e/o presentare progetti fornendo loro consulenza e informazioni atte ad agevolarle a livello nazionale e internazionale;

i) promuovere la creazione di nuove imprese ed iniziative locali occupazionali;

l) promuovere l'immagine dell'API Torino e le sue specificità culturali e sociali curando la promozione del ruolo femminile, collaborando con tutti i settori in cui l'API Torino persegue le sue finalità istituzionali;

m) promuovere e sostenere la creazione di una rete tra donne che svolgano attività diverse in ambito professionale e culturale, finalizzata allo scambio di esperienze e alla valorizzazione delle singole competenze;

- n) sostenere iniziative di tipo culturale a sostegno delle associate;
- o) battersi contro ogni forma di sfruttamento, d'ignoranza, d'ingiustizia, di discriminazione e di emarginazione nei confronti delle donne.
- p) sostenere azioni positive per l'inserimento delle donne nell'ambito delle associazioni di categoria e degli organismi direttivi dell'API Torino.

L'Associazione potrà organizzare corsi di formazione e convegni, conferenze, dibattiti, mostre ed ogni altra azione utile per conseguire gli scopi sopra menzionati.

Articolo 4 (Rapporto associativo)

Possono entrare a far parte dell'Associazione quali Socie ordinarie le donne che gestiscono o partecipano all'attività imprenditoriale e/o che ricoprono ruoli direttivi e/o di responsabilità con poteri decisionali in aziende iscritte all'API Torino ed in regola con il pagamento della quota associativa.

Le domande d'iscrizione devono essere presentate su apposite schede predisposte da APID, corredate da Curriculum Vitae e visura aggiornata a non più di sei mesi della CCIAA relativa all'azienda che rappresentano. L'ammissione delle nuove socie, previa verifica da parte della segreteria APID del regolare pagamento delle quote associative API Torino, dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva, e verrà deliberata secondo quanto previsto al successivo art. 10.

L'appartenenza all' Associazione cessa:

- a) per dimissioni da Apid o da Api Torino;
- b) per cessazione dell'attività imprenditoriale o dal ruolo direttivo e/o di responsabilità che ha permesso l'associazione ad APID;
- c) per recesso o esclusione dall' Associazione API Torino dell'Azienda;

d) per perdita dei requisiti di ammissione;

e) per esclusione per giusta causa, così come previsto dal successivo art.11.

Le associate hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni, codice etico e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi e di pagare le quote associative nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Le associate hanno diritto a partecipare alle attività dell'Associazione e alle assemblee con diritto di voto.

Le donne che gestiscono o partecipano all'attività imprenditoriale e/o che ricoprono ruoli direttivi e/o di responsabilità con poteri decisionali in aziende non iscritte all'API possono partecipare alle attività dell'Associazione quali ASPIRANTI SOCIE per l'annualità in corso al momento dell'iscrizione e per l'annualità successiva. Le domande devono essere presentate su apposite schede predisposte dall'Associazione; l'ammissione quale ASPIRANTI SOCIE, che non comporta la qualifica di associato, dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva, e verrà deliberata a maggioranza assoluta dei suoi membri.

L'ammissione quale ASPIRANTI SOCIE potrà essere revocata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri:

a) per dimissioni;

b) per cessazione dell'attività imprenditoriale;

c) per giusta causa.

Le donne ammesse quali ASPIRANTI SOCIE hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Le ASPIRANTI SOCIE possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

Il 31 dicembre dell'anno successivo all'iscrizione, su delibera del Consiglio Direttivo, le ASPIRANTI SOCIE, se iscritte all'API e se in possesso dei requisiti richiesti dal presente Statuto, assumeranno la qualifica di Socie ordinarie, se non iscritte all' API la loro ammissione quali ASPIRANTI SOCIE verrà revocata con delibera del Consiglio Direttivo da assumersi a maggioranza dei suoi membri.

Articolo 5 (Quota associativa)

La quota associativa viene determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il mancato pagamento entro il termine stabilito costituisce motivo di esclusione per giusta causa.

Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in ogni caso e la quota associativa non è trasmissibile.

Articolo 6 (Organi dell'Associazione)

Gli organi dell' Associazione sono:

- . l'Assemblea
- . il Consiglio Direttivo;
- . la Presidente;
- . la Giunta di Presidenza
- . il Collegio dei Proviviri;
- . una Tesoriera

Articolo 7 (Assemblea ordinaria e straordinaria)

L'Assemblea dell' Associazione si compone di tutte le socie e si riunisce in seduta plenaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio su convocazione della Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questa, di una delle Vice Presidenti.

L'Assemblea può essere convocata in qualunque caso la Presidente lo ritenga opportuno o su iniziativa di almeno 1/5 (un quinto) delle iscritte all' Associazione, che ne facciano richiesta scritta alla Presidente, specificando l'ordine del giorno.

La Presidente è tenuta ad indire l'Assemblea entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data richiesta.

L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria è convocata mediante avviso scritto o messaggio di posta elettronica o mediante annuncio pubblicato sugli organi di stampa di API Torino che deve pervenire almeno otto giorni prima della data stabilita per l'adunanza al domicilio indicato dalle singole associate al momento dell'adesione o comunicato successivamente per scritto al Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione, all'ora prefissata, con la presenza di almeno la metà delle socie, in seconda convocazione qualunque sia il numero delle presenti.

L'Assemblea Ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza delle associate presenti, l'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole dei 2/3 delle associate

presenti.

Ogni associata ha diritto ad un voto. Sono ammesse deleghe nelle votazioni con un massimo di una delega per ogni votante, pertanto ogni associata può esprimere oltre al proprio voto un solo ulteriore voto per delega.

Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria:

- a) l'elezione, ogni quattro anni, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
- b) l'approvazione del regolamento elettorale;
- c) la delibera in merito alla relazione annuale della Presidente;
- d) l'eventuale integrazione del Consiglio Direttivo;
- e) l'approvazione del rendiconto economico, preventivo e consuntivo;
- f) la nomina eventuale di una Presidente onoraria, scelta tra le socie con particolari benemerienze.

Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- a) le modificazioni dello Statuto Sociale;
- b) la liquidazione e lo scioglimento con il voto favorevole di almeno 1/3 delle associate.

L'Assemblea è sovrana, le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutte le associate aderenti anche se assenti o dissenzienti.

Copia di tutte le delibere dell'Assemblea sono depositate presso la sede sociale a disposizione delle associate, le quali hanno facoltà di chiederne copia.

Articolo 8 (Consiglio Direttivo)

L'associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo. Il numero delle Consigliere Effettive eleggibili viene determinato nella misura di una componente ogni venticinque imprese associate o frazione di esse (alla data di chiusura dell'ultimo esercizio) più due Consigliere

Supplenti ed è comunque composto da un minimo di 5 e un massimo di 25 componenti. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall' Assemblea e dura in carica quattro anni.

Sono eleggibili tutte le Socie ordinarie che abbiano compiuto almeno due anni di anzianità all'interno dell'associazione APID, oppure che abbiano ricoperto incarichi all'interno dei Consigli Direttivi delle associazioni di categoria e/o dei gruppi di API e che siano in regola con il pagamento delle quote associative dovute all'API Torino e APID. Ai fini del computo dei due anni di anzianità all'interno di APID, si considera anche l'eventuale periodo di tempo in cui si sia rivestita la qualifica di ASPIRANTE SOCIA. Non sono eleggibili le associate, e se del caso verranno considerate decadute ai sensi del successivo art. 11, che ricoprono cariche politiche, amministrative e di governo ovvero e/o che ricoprono cariche direttive all'interno di altre associazioni imprenditoriali che abbiano scopi analoghi ad API Torino ed APID e/o altre associazioni datoriali e/o di categoria (con esclusione delle cariche direttive all'interno di API ed all'interno della confederazione a cui API Torino aderisce).

Le candidature devono pervenire per iscritto alla Segreteria dell'Associazione almeno 12 (dodici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea e dovranno essere corredate da curriculum aggiornato della socia e dell'azienda, nonché da visura aggiornata a non più di 6 mesi della CCIAA dell'azienda rappresentata. Tali documenti rimarranno agli atti e saranno consultabili dalle associate che ne facciano richiesta.

La Segreteria verifica le candidature pervenute relativamente alla completezza della documentazione presentata nonché alla regolarità del pagamento delle quote associative API Torino e APID, e conseguentemente, se regolari le accetta.

Il numero delle candidature valide non potrà essere inferiore a 5 per indire valide elezioni.

Se il numero delle candidate risulterà inferiore al numero delle Consigliere Effettive eleggibili, non saranno designate Consigliere Supplenti.

Ogni partecipante all'Assemblea ha facoltà di votare fino ad un massimo pari a 2/3 delle candidate eleggibili.

Le schede recanti un numero di voti eccedente quello previsto verranno annullate, verranno altresì annullate le schede rese riconoscibili.

Nel limite del numero delle Consigliere eleggibili, le prime candidate che ottengono il maggior numero di voti sono dichiarate Consigliere Effettive, le successive due, in termini di voti ottenuti, sono dichiarate Consigliere Supplenti.

In caso di parità verrà eletta la candidata con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione, le ultime 2 (due) sono dichiarate Consigliere Supplenti.

La regolarità delle votazioni viene controllata da una Commissione di elettorale formata da un membro della Segreteria dell' Associazione e da due socie non candidate proposte dalla Presidente ed approvate dall' Assemblea.

Articolo 9 (Attribuzioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo determina le linee guida della politica dell'Associazione, in conformità ai principi ed alle finalità di cui al precedente art. 3; è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati dal presente Statuto all'Assemblea degli associati o ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo dovrà:

1. proporre all'Assemblea degli associati le modificazioni dello Statuto dell'Associazione;
2. eleggere tra i suoi membri la Presidente entro i 30 (trenta) giorni successivi alla sua nomina e con scrutinio segreto;
3. ratificare le nomine delle Vice Presidenti, di cui una vicaria, e dell'eventuale

Presidente Onorario, proposte dalla Presidente;

4. esaminare e deliberare in merito alle domande di ammissione;
5. nominare eventuali Commissioni per lo studio di particolari tematiche;
6. assegnare, a sua facoltà e giudizio, incarichi specifici;
7. svolgere ogni azione necessaria al conseguimento degli scopi statuari nell'ambito delle direttive tracciate dall'Assemblea;
8. curare i collegamenti con l'Associazione API Torino e con altre Associazioni;
9. promuovere iniziative e adottare provvedimenti miranti alla realizzazione degli scopi dell'Associazione;
10. determinare l'eventuale quota associativa
11. deliberare sull'utilizzo dei fondi associativi disponibili a qualsiasi titolo e sulla corretta gestione.
12. deliberare l'esclusione delle associate e delle consigliere nei termini previsti dallo statuto nonché ratificare dimissioni e decadenze.
13. presentare all'Assemblea la situazione patrimoniale ed il rendiconto economico consuntivo al 31 dicembre di ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 10 (Riunioni e convocazioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è convocato su iniziativa della Presidente dell'Associazione con frequenza almeno bimestrale e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario, mediante ordine del giorno scritto, da inviarsi mediante e-mail con almeno 7 (sette) giorni di anticipo al domicilio indicato da ciascuno delle consigliere all'atto della nomina.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato, anche su iniziativa di almeno 5 (cinque) componenti, a condizione che queste ultime ne diano comunicazione scritta alla

Presidente, motivando l'ordine del giorno.

L'ordine del giorno potrà essere integrato su iniziativa di almeno 3 (tre) componenti, a condizione che queste ultime ne diano comunicazione scritta alla Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti con diritto di voto.

Nei casi previsti all'art. 9, n. 1, n. 2 e n. 12, il Consiglio Direttivo sarà regolarmente costituito con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti con diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dei casi previsti al n. 1 e n. 2 e n. 12 dell'art. 9, del qual caso sarà necessaria la presenza del 2/3 (due terzi) dei presenti;

Non sono ammesse deleghe.

In caso di parità prevale il voto della Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale dalla Segretaria. Il verbale è firmato dalla Presidente e dalla Segretaria.

Art. 11 (Decadenza ed esclusione dal Consiglio Direttivo)

L'appartenenza di un membro al Consiglio Direttivo potrà essere revocata dal Consiglio Direttivo stesso:

- a) per dimissioni;
- b) per cessazione dell'attività imprenditoriale o perdite del ruolo direttivo e/o di responsabilità che ha permesso l'associazione ad APID
- c) per giusta causa.

Le eventuali dimissioni di componenti del Consiglio devono essere presentate per iscritto.

Le componenti del Consiglio Direttivo che perdano i requisiti di candidatura decadono

automaticamente dalla carica di Consigliere. Il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza durante la prima riunione utile.

Le componenti il Consiglio Direttivo, assenti non giustificate per almeno tre riunioni consecutive regolarmente convocate, decadono automaticamente dalla carica. Il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza durante la prima riunione utile.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data delle dimissioni, o dalla data di decadenza di una sua componente, il Consiglio Direttivo dovrà sostituirla con la prima delle Consigliere Supplenti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo si riduca a meno di 5 (cinque) componenti, per dimissioni, decadenza o altre cause, la Presidente è tenuta a convocare l'Assemblea entro e non oltre 40 (quaranta) giorni per l'integrazione del Consiglio Direttivo, per la durata residua del mandato.

Articolo 12 (Presidente dell'Associazione – Presidente Onoraria)

Dopo l'Assemblea elettiva, il Consiglio Direttivo sarà convocato dalla Presidente d'Assemblea, che redigerà l'Ordine del Giorno e presiederà il Consiglio per l'elezione della Presidente.

La Presidente, eletta tra le consigliere che siano imprenditrici e che abbiano già fatto parte del Consiglio Direttivo Apid o di un organo direttivo dell'Associazione Api TORINO per un intero mandato, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Alla Presidente compete:

- rappresentare l'Associazione a tutti gli effetti e presso tutti gli organismi;
- convocare e presiedere le Assemblee;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo

- vigilare con la collaborazione della Tesoriera sulla gestione patrimoniale dell'Associazione;
- proporre al Consiglio Direttivo la nomina di due Vice Presidenti, di cui una delle quali vicaria, scelte tra le componenti del Consiglio stesso che affiancano l'opera della Presidente per il conseguimento degli scopi dell' Associazione;
- proporre al Consiglio Direttivo l'eventuale nomina di un Presidente Onorario che può anche essere scelta tra le componenti del Consiglio Direttivo;
- delegare in sua rappresentanza, nello svolgimento delle sue funzioni, le Vice Presidenti;
- nominare il Segretario dell'Associazione.

In caso di impedimento o dimissioni della Presidente, le sue attribuzioni sono provvisoriamente esercitate dalla Vice Presidente Vicaria. Nel caso di dimissioni la Vice Presidenti dovranno convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per la nomina della nuova Presidente. Nel caso di permanente impedimento, prolungato per oltre 6 mesi, le Vice Presidenti, dovranno convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per la nomina della nuova Presidente.

La carica di Presidente non è compatibile con le altre cariche di presidenza all'interno dell'Associazione API Torino. Detta carica è altresì incompatibile con cariche politiche, amministrative e di governo e/o con cariche direttive all'interno di altre associazioni imprenditoriali che abbiano scopi analoghi ad API Torino ed APID e/o altre associazioni datoriali e/o di categoria.

La Presidente Onoraria partecipa ai Consigli Direttivi e di Presidenza e può rappresentare l'Associazione in particolari eventi su delega della Presidente. La carica onorifica cesserà nei casi previsti dall'art. 4.

Articolo 13 (Consiglio di Presidenza)

Il Consiglio di Presidenza, presieduto dalla Presidente, è composto dalle due Vice Presidenti, dalla Tesoriera e dalla eventuale Presidente Onoraria.

Il Consiglio di Presidenza viene convocato senza particolari formalità e si riunisce tutte le volte che la Presidente lo ritiene opportuno.

Il Consiglio di Presidenza si occupa:

- a) di attuare le linee generali di politica associativa determinate dal Consiglio Direttivo;
- b) di identificare gli obiettivi di rappresentanza esterna;
- c) di definire le strategie atte al raggiungimento degli obiettivi di rappresentanza esterna, con particolare riferimento ai rapporti con le altre organizzazioni datoriali, con i sistemi di rappresentanza politica e con le istituzioni del territorio;
- d) di designare e motivatamente revocare, previa ratifica del Consiglio Direttivo, i rappresentanti dell'Associazione negli enti e negli organi in cui tale rappresentanza sia richiesta ed utile;
- e) di proporre al Consiglio Direttivo la Situazione patrimoniale ed il Rendiconto economico consuntivo nonché il Rendiconto economico preventivo.

Articolo 14 (Tesoriera)

La Tesoriera viene nominata a maggioranza dal Consiglio Direttivo, su proposta della Presidente e la carica può essere ricoperta da un soggetto esterno all'associazione, da una delle Vicepresidenti o da una componente del consiglio stesso. La carica non potrà essere ricoperta da un probiviro e dalla Presidente stessa.

La Tesoriera redige, unitamente agli altri membri del Consiglio di Presidenza, il progetto di

rendiconto annuale dell'Associazione.

Articolo 15 (Ufficio di Segreteria)

L'ufficio di Segreteria è composto da una o più componenti, di cui una di esse può provenire dal personale dell'Associazione API **Torino**, scelta in accordo con la Presidente ed ha i seguenti compiti:

- coordina e gestisce ogni iniziativa dell'Associazione, su mandato del Consiglio Direttivo;
- partecipa in nome dell'Associazione ai tavoli tecnici presso il Comune, la Provincia e la Regione;
- su indicazione della Presidente e della Tesoriera, si occupa della gestione amministrativa e della rendicontazione dei progetti finanziati nazionali ed europei;
- controlla, e riferisce al Consiglio Direttivo entro il 31/12 di ogni anno, il perdurare in tale data dei requisiti presentati al momento della candidatura dai membri del Consiglio Direttivo e dai Probiviri
- controlla, e riferisce al Consiglio Direttivo entro il 31/12 di ogni biennio, il perdurare in tale data dei requisiti richiesti per l'associabilità dei membri dell'associazione.
- assiste all'Assemblea dell'Associazione, alle riunioni del Consiglio Direttivo e di Presidenza, è incaricata della tenuta dei Verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo e svolge mansioni proprie della segreteria.

Articolo 16 (Collegio dei Probiviri)

L'Assemblea, se lo ritiene opportuno, nomina il Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti: il presidente del Collegio e due probiviri, tutti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Le componenti del Collegio vengono elette dall'Assemblea, tra le non associate o tra le associate che non ricoprono altre cariche in APID. Per la candidatura, la revoca e la decadenza, si applicano i criteri previsti per la candidatura, la revoca e la decadenza dei membri del Consiglio Direttivo. Costituisce, inoltre, causa di decadenza la perdita dei requisiti di integrità morale e di trasparenza di operato. Almeno una delle tre componenti deve dimostrare di avere competenze legali. Requisito per la candidabilità delle restanti componenti del Collegio dei Probiviri, è l'aver maturato esperienza all'interno di Consigli direttivi di APID e/o API e/o associazioni di categoria di API e/o gruppi facenti parte di API. E' ammesso che il Probiviro rivesta contemporaneamente anche carica all'interno di altro Consiglio direttivo, ad eccezione del Consiglio Direttivo APID. Ogni partecipante all'assemblea può votare fino a un massimo di tre candidate.

Il Collegio dei probiviri:

- garantisce l'applicazione dello Statuto;
- dirime i contrasti che possono sorgere tra socie e Associazione;
- delibera a maggioranza dei suoi membri l'esclusione dall'Associazione per giusta causa in caso di ricorso dell'associata decaduta;
- dispone la sospensione delle socie per un periodo massimo di 6 (sei) mesi in caso di comportamenti in contrasto con le finalità dell'Associazione stessa ed in caso di contrasto con quanto previsto dal regolamento interno e dal codice etico.

Articolo 17 (Rendiconto)

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo e la Tesoriera procederanno alla formazione del rendiconto annuale economico e finanziario consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I rendiconti approvati dall'Assemblea vengono depositati presso la sede sociale, le associate hanno facoltà di consultarli e di chiederne copia.

In caso di particolari esigenze l'assemblea ordinaria per l'approvazione dei rendiconti potrà essere convocata nel più ampio termine di nove mesi.

Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 18 (Patrimonio dell'Associazione)

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo finanziamento e per lo svolgimento della sua attività da :

- a) contributi provenienti dall'Associazione territoriale di riferimento o da altre Associazioni;
- b) quote e contributi delle associate;
- c) beni mobili ed immobili;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini istituzionali;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati,

g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h) erogazioni liberali degli associati e di terzi;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

l) altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi previsti dallo Statuto.

In nessun caso potranno essere distribuiti anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

Articolo 19 (Scioglimento dell'Associazione)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità di cui all'Art. 7, la quale provvederà alla nomina del Liquidatore.

Il patrimonio che dovesse ancora risultare al termine della procedura di liquidazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 legge 23 dicembre 1996 numero 662.